

RAVVEDIMENTO OPEROSO INFORMATIVA

Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il c.d. "ravvedimento operoso". Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un preciso periodo di tempo, con gli interessi legali e una sanzione ridotta, le violazioni di cui sopra.

L'istituto in parola è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, che nel corso degli anni ha subito molte modifiche.

Per potersi avvalere di tale istituto occorre comunque che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il Contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Il versamento deve essere comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni (ridotte) ed interessi legali ed avvenire usando il mod. F24. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il contribuente deve comunicare al Servizio Tributi l'eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed allegando copia della ricevuta di versamento.

Dal 1° gennaio 2016, per effetto del nuovo testo dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, c. 1 e 3, nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta la sanzione, che, per le violazioni commesse dal 01/09/2024 è del 25%, si riduce:

- allo 0,0833% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo se il versamento viene effettuato entro 14 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata, fino ad un massimo di 1,16% in presenza di 14 giorni di ritardo (c.d. "ravvedimento sprint");
- al 1,25% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento della rata (c.d. "ravvedimento breve");
- al 1,3889% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata (c.d. "ravvedimento medio");
- al 3,1250% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato dopo 90 giorni dalla scadenza della rata, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (che, si ricorda, nel caso dell'Imu è il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta) ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (c.d. "ravvedimento lungo");
- al 3,5714% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e prima che siano iniziate le verifiche da parte dell'Ente accertatore.

Oltre alla sanzione come sopra determinata, il Contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali calcolati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento al tasso dello 1,60% annuo dal 01/01/2026 (fino al 31/12/2025 era del 2,00%).